

stata interpretata in guisa che le società cooperative restano nella maggior parte dei casi escluse dall'assunzione di tal genere di pubblici lavori.

Per le manutenzioni stradali gli appalti si fanno ordinariamente per quinquennio.

Le amministrazioni appaltanti, prendendo per norma la somma totale data dalle cinque annualità, che sempre sorpassa le lire 100,000, stabiliscono l'asta pubblica, eiudendo in tal guisa le disposizioni della legge del 1889.

Questa interpretazione, a parer mio, contraddice allo spirito ed alla lettera della legge; mentre non la cifra dell'appalto quinquennale, bensì quella dell'annuo canone dovrebbe esser presa come norma per fissare se a tal sorta di lavori sia applicabile il disposto della indicata legge.

Mi permetto quindi di richiamare l'attenzione del ministro su ciò, e lo prego di voler disporre che, d'ora innanzi, s'interpreti e si applichi in tal senso la disposizione della legge a beneficio delle cooperative.

A tal proposito ricordo come la Camera abbia, più volte, manifestato il favor suo per questi sodalizi. Ricordo come, sin dal 1892, la Camera approvasse, alla quasi unanimità, il disegno di legge Luzzatti, che elevava a lire 200,000 il limite dei lavori da affidarsi alle cooperative ed estendeva alle Province ed ai Comuni le disposizioni della legge medesima.

Vicende politiche fecero arenare quel progetto di cui da allora più non si ebbe contezza.

Il ministro, quindi, accettando questa mia raccomandazione, corrisponderà anche al desiderio manifestato dalla Camera, di favorire, il più largamente possibile, queste società cooperative.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Calleri.

**Calleri.** Mi permetto di chiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sul capitolato per gli appalti delle opere pubbliche.

L'articolo 2 del capitolato del 1870, che venne abrogato da quello del 28 maggio 1895, prescriveva a chi volesse adire all'asta:

« a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

« b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sotto-prefetto, rilasciato da non più di sei mesi, il quale assicuri che

l'aspirante o la persona che sia incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori da appaltarsi. Non sono ammesse a concorrere all'asta le persone che nella esecuzione di altre imprese si sieno rese colpevoli di negligenza e mala fede verso il Governo e verso privati. »

E pare che bastasse tale disposizione per assicurare che i concorrenti avessero attitudine, capacità ed onestà per assumere l'esecuzione dei lavori pubblici.

Ma col nuovo capitolato, approvato con decreto ministeriale 28 maggio 1895, venne stabilito che i certificati di idoneità debbano rilasciarsi « da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle di ingegnere capo o direttore d'ufficio. »

Ed è qui che richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro e dei colleghi, massime di coloro che si interessano per i piccoli lavoratori, per quelli che non dispongono di grossi capitali.

I funzionari tecnici governativi col grado di *ingegnere capo* o di *direttore d'ufficio* non risiedono che nei capoluoghi di Provincia.

Ora, quando si tratta di lavori a cui potrebbero, per la loro esigua importanza, concorrere piccoli assuntori residenti fuori del capoluogo di Provincia, questi non lo possono fare perchè non possono ottenere i certificati dai capi ingegneri.

La conseguenza di ciò è che si allontanano dagli appalti coloro appunto per i quali si dice sempre di voler fare larga parte nei lavori, e si favorisce il monopolio delle grosse borse a danno anche dell'erario dello Stato.

A me pare che le disposizioni che si contenevano nell'articolo 2 del capitolato del 1870 fossero più che sufficienti per garantire la serietà degli appalti.

Raccomando quindi, e vivamente, all'onorevole ministro che, ispirandosi a quell'affetto che ha dimostrato sempre e dimostra di avere per i modesti lavoratori, ed a quel concetto di decentramento che è uno dei migliori sentimenti liberali dell'attuale Governo, voglia eliminare dal capitolato in discorso l'obbligo della produzione dei certificati rilasciati dai *capi ingegneri governativi* e ritornare alle disposizioni del precedente capitolato del 1870.